

REGOLAMENTO (CE) N. 1165/1999 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1999

relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che il regolamento (CE) n. 1105/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1132/1999 ⁽⁶⁾, ha fissato il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo;

considerando che i quantitativi chiesti il 31 maggio 1999 superano il quantitativo disponibile di 3 400 t; che è quindi necessario fissare una percentuale unica di ridu-

zione per le domande di titolo di esportazione presentate il 31 maggio 1999;

considerando che, data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che esse acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1105/1999 il 31 maggio 1999, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 33,55 % per il riso delle destinazioni 02 e 03 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1105/1999.

Articolo 2

Per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 1° giugno 1999 per le destinazioni 02 e 03, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1105/1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.⁽⁴⁾ GU L 56 del 26.2.1998, pag. 12.⁽⁵⁾ GU L 133 del 28.5.1999, pag. 34.⁽⁶⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 62.